

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2138 del 22/04/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7, Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-6872 del 01/12/2025 e successiva correzione con Determina Dirigenziale n.2025-6932 del 03/12/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2270 del 22/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl**, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7, **Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-6872 del 01/12/2025 e successiva correzione con Determina Dirigenziale n.2025-6932 del 03/12/2025.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2025 - 6872 del 01/12/2025 rilasciata da questo Servizio ARPAE per Modifica Non Sostanziale di AUA in favore della **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl**, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7 e contenuta dentro il provvedimento amministrativo semplificato (PAS) di cui alla Det. PG 0107825 del 18/12/2025 nel quale sono stati autorizzati i seguenti interventi:

- installazione di punto di consegna e metanodotto di connessione alla rete di Snam Rete Gas;
- Rinuncia alla postazione di carico con carro bombolaio;
- Rinuncia all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca presente nel digestato;
- Modifiche di dettaglio al reparto di upgrading;

DATO ATTO che la Modifica non Sostanziale dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2025/6872 sopra richiamata ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)
- valutazione previsionale di impatto acustico (legge quadro 447/95)
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);

VISTA l'istanza inoltrata a questa Agenzia in data 02/02/2026 (ns PG. 2026/20042) - Pratica Sinadoc **n.5266/2026**, dalla **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl**, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2024-6875 del 09/12/2024 e smi;

TENUTO CONTO che l'adozione e il rilascio dell'AUA per modifica non sostanziale sarà ricompresa all'interno di una nuova procedura abilitativa semplificata (PAS) in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nella quale si richiedono le seguenti modifiche:

- spostamento dell'impianto di upgrading;
- spostamento del compressore booster;
- spostamento della cabina Remi;
- spostamento del cogeneratore;
- Installazione di n. 3 locali tecnologici per la gestione delle modifiche elettriche;
- Adeguamento delle reti tecnologiche e impiantistiche;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare

riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti:

- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO che l'adozione e il rilascio dell'AUA per modifica non sostanziale sarà ricompresa all'interno della procedura abilitativa semplificata (PAS) in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **5266/2026**, emerge che nulla viene modificato per le matrici ambientali contenute nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2025/6872;

Valutato altresì che all'interno della documentazione presentata per la modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2025 - 6872 del 01/12/2025 sopra richiamata e contenuta in un nuovo Procedimento Amministrativo Semplificato in campo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la Società Fusignano Bio Energy srl ha presentato l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Piazzali;

ACQUISITA in data 03/04/2026 (PG. 2026/62196) la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna nella quale si evidenzia che gli interventi proposti non abbiano significativa incidenza sulle matrici ambientali;

ACCERTATO che la Ditta Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 26/02/2026.

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl, nel rispetto di condizioni e

prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7 e che sarà rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna all'interno del proprio provvedimento di PAS;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio autorizzazioni Ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA PRECEDENTE** di cui alla Determina Dirigenziale n. 2024- 6875 del 09/12/2024 e smi, a favore della Ditta **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl** (P.IVA 02315130399), con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7 nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati della Determina Dirigenziale n. 2024- 6875 del 09/12/2024 e smi - Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Allegato B) - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);

3. DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3. DI APPROVARE e allegare alla presente modifica non sostanziale di AUA la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale:

- **Piano di Gestione dei piazzali (doc. 6884009-h.5)**
- **Planimetria della rete fognaria - H6 - Rev.02 del 31/03/2026**
- **Planimetria delle emissioni in atmosfera H7 - rev. 01 del 31/03/2026**

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI MANTENERE inalterata la **validità della presente modifica non sostanziale di AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA rilasciata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE SAE di Ravenna o chi ne fa le veci;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, da ricomprendere all'interno del procedimento di PAS. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Fusignano e al Servizio Territoriale ARPAE competente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

■ PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Le emissioni e gli scarichi autorizzati vengono contrassegnati, indicate e allo stesso modo numerati, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 60960 del 02/04/2026, denominati "3_H.6_planimetria_rete fognaria_Rev02" e "2_H.7_Planimetria_emissioni_in_atmosfera_rev.01".



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.